

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

resp.: S. Malpangotti
e-mail: stefano.malpangotti@cpcedilizia.ch

6500 Bellinzona, 16 marzo 2006

Alle spettabili imprese
nel settore dell'edilizia principale
del cantone Ticino

TEMPO DI PAUSA E RIPOSO GIORNALIERO

Egregi Signori,

poiché ci sono stati segnalati casi di mancato rispetto del tempo di pausa e di riposo giornaliero, a titolo di prevenzione e per vostra informazione, vi ricordiamo che in proposito la Legge federale sul lavoro, nell'industria e nell'artigianato e nel commercio (Legge sul Lavoro) prevede nel merito le seguenti disposizioni:

2. Durata del riposo Art. 15

1 Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:

- a. un quarto d'ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
 - b. mezz'ora, se dura più di sette ore;
 - c. un'ora, se dura più di nove ore.
- (...)

Art. 15a

1 Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive.
(...)

La scrivente Commissione è consapevole che, in modo sempre più pressante e diffuso, la committenza spinge ad accorciare e stringere i tempi di realizzazione delle opere richieste. Ciò però non può comportare il mancato rispetto di queste prescrizioni imperative che consentono alla ditta di evitare un'inutile messa a repentaglio della sicurezza sul lavoro.

Ringraziandovi per l'attenzione, e a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:



E. Bernasconi

il segretario:



S. Malpangotti